



**COMUNE DI MAGNAGO
Città Metropolitana di Milano**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Deliberazione C.C. n. 12 del 27.03.2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 19.09.2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 27.05.2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 04.03.2022
Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 29.12.2025

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche di cui al D.Lgs. 28/12/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

Soggetto Attivo

1. Soggetto Attivo dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è il Comune di Magnago.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Magnago, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ARTICOLO 5

Determinazione dell'Aliquota

1. La determinazione dell'aliquota di partecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296.

2. Per gli anni dal 2008 al 2012 l'aliquota è stabilita in misura pari al 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) punti percentuali.

3. Per gli anni 2013/2014 le aliquote sono stabilite come segue in modo differenziato e progressivo in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con DPR 22/12/86 n. 917:

Classi di reddito	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	0,55
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,60
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro	0,65
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro	0,75
Oltre 75.000,00 euro	0,80

4. Per l'anno 2015 (con decorrenza 01/01/2015), le aliquote sono stabilite come segue, sempre in modo differenziato e progressivo in relazione agli scaglioni di reddito di cui al DPR 917/86:

Classi di reddito	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	0,65
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,70
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 euro	0,75
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00 euro	0,78
Oltre 75.000,00 euro	0,80

5. A decorrere dal 01/01/2022 le aliquote sono stabilite come segue, sempre in modo differenziato e progressivo in relazione agli scaglioni di reddito di cui al DPR 917/86 così come modificato dall'art. 1 - commi 2 e 3, della Legge 30/12/2021 n. 234:

Classi di reddito	Aliquota
Da 0 a 15.000,00 euro	0,65
Da 15.001,00 a 28.000,00 euro	0,70
Da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,75
Oltre 50.001,00 euro	0,80

6. A decorrere dal 01/01/2026 è applicata l'aliquota unica dello 0,8 punti percentuali quale aliquota massima ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998.

7. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

ARTICOLO 6

Esenzioni

1. Annualmente possono essere previste esenzioni per quei cittadini in possesso di specifici requisiti reddituali.
2. A partire dall'anno 2008 sono esentati dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non superi € 7.500,00.
3. A partire dall'anno 2026 sono esentati dal pagamento di tale imposta tutti i cittadini il cui reddito imponibile IRPEF non superi € 12.000,00.

ARTICOLO 7

Efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, il 1^o gennaio 2008.